

Informativa per la clientela di studio

N. 124 del 02.11.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: L'attività di somministrazione di bevande e alimenti

Per l'esercizio di un'attività di somministrazione di bevande e alimenti, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria o diploma di laurea anche triennale che presenti nel corso di studi relativo, la materia "merceologia". O in alternativa frequentare corsi tenuti dalle regioni ovvero esser stato, nei 5 anni prima dell'avvio dell'attività, dipendente qualificato o addetto alla somministrazione, vendita o preparazione di alimenti e bevande in aziende operanti nel settore, per due anni anche non consecutivi.

Premessa

Il decreto legislativo n. 59/2010, attuando una direttiva comunitaria, la 2006/123/CE, individua i requisiti che abilitano all'esercizio di attività di somministrazione di bevande e alimenti. Su tale decreto, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito una serie di pareri che chiariscono i requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività in questione.

I soggetti esclusi

Non possono avviare ed esercitare un'attività di somministrazione di bevande e alimenti quei soggetti che:

- sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- sono stati condannati per delitto punito con pena detentiva non inferiore a 3 anni;
- sono stati condannati per riciclaggio, bancarotta, ricettazione, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza ed estorsione;
- sono stati condannati per reati contro la sanità e igiene pubblica;
- sono stati condannati più volte, nei 5 anni precedenti, per delitti di frode nella preparazione e commercio di alimenti;
- sono soggetti a misure di prevenzione o di sicurezza non detentiva.

I requisiti abilitanti

Ai sensi del decreto n. 59/10, art. 7, sesto comma, possono esercitare l'attività di vendita e somministrazione di bevande e alimenti:

- chi ha frequentato, e ottenuto il relativo attestato di partecipazione e superamento, dei corsi istituiti e organizzati dalle regioni;
- chi per due anni anche non consecutivi, nei 5 anni prima dell'inizio dell'attività di vendita e somministrazione di bevande e alimenti, sia stato dipendente qualificato ovvero addetto alla vendita e o somministrazione o preparazione di alimenti e bevande in aziende operanti nel settore, nonché:
 - ✓ il socio lavoratore;
 - ✓ coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Inps.

I titoli di studio necessari

Per poter esercitare tale attività, inoltre, è necessario avere un diploma di scuola secondaria o diploma di laurea, anche triennale, ove il relativo corso di studio presenti tra le materie, "merceologia". In particolare, i titoli di studio che presentano questa materia risultano:

- l'attestato di qualifica di Commis di sala bar;
- diploma di maturità tecnica femminile indirizzo Economo-dietista;
- diploma di ragioneria e perito commerciale (nel piano di studi deve esserci Chimica, merceologia);
- diploma triennale di qualifica di addetto alla segreteria di azienda;
- diploma sperimentale dell'ordine tecnico-programmatori Programma Mercurio;
- laurea magistrale in Economia e Commercio indirizzo Economia aziendale.

Risultano esclusi allora il diploma di erborista, la laurea di primo livello in Economia aziendale e il diploma di laurea in scienze economiche e bancarie.

Il Mise specifica, inoltre, che possono esercitare tali attività, quindi essere titolari dello esercizio di somministrazione di alimenti e bevande anche le società di capitali o di persone, poiché non sussiste in merito alcun divieto espresso.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....